

Of counsel

Avv. prof. Ferdinando Imposimato

Avv. Michele Lioi
Avv. Michele Mirengi
Avv. Marco Orlando
Avv. Stefano Viti
Avv. Mario Marconi

Avv. Andrea Fari
Avv. Andrea Ruffini

Dott.ssa Nicoletta Galli
Dott.ssa Willelma Monterotti
Dott.ssa Barbara Pisa

Spett.le DIRPUBBLICA

Come è noto, ormai due anni or sono abbiamo proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia, confermando la pronuncia del Tribunale di Belluno, aveva respinto la domanda di riconoscimento della qualifica di dirigente proposta da un funzionario della Agenzia delle Entrate.

Confido che entro quest'anno la Suprema Corte di Cassazione fisserà l'udienza di discussione del ricorso.

E' evidente, come l'orientamento che la Corte esprimerà e la decisioni che essa assumerà costituiranno un elemento di estrema rilevanza.

Allo stato, come è noto, la giurisprudenza dei giudici di merito è apparsa assai oscillante.

Così mentre alcuni Tribunali hanno senz'altro respinto la pretesa, altri la hanno accolta (anche se, in taluni casi, con motivazioni non particolarmente ben argomentate e "robuste").

A Roma, in particolare, ad un paio di sentenze favorevoli (emesse dallo stesso Magistrato), una delle quali pure successiva alla norma dell'articolo 8 della legge 15 del 2009 (recante la interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 145 del 2002), hanno fatto seguito numerosi pronunciamenti negativi ad opera di altri magistrati della stessa sezione lavoro del Tribunale di Roma.

Non può tacersi, peraltro, che la prima sentenza favorevole emessa in ordine di tempo è stata sospesa dalla Corte di Appello di Roma con ordinanza già trasmessa a codesta organizzazione sindacale, con motivazioni che impingono proprio sulla fondatezza della pretesa al riconoscimento della qualifica di vice dirigente e che, dunque, preludono al probabile accoglimento dell'appello dell'Amministrazione.

E' evidente, dunque, perché assuma rilevanza decisiva l'orientamento che la Suprema Corte di Cassazione è chiamata ad esprimere.

La Corte di Cassazione, in particolare, dovrà pronunciarsi in ordine alla eccezione di incostituzionalità dell'articolo 8 della legge 15 del 2009, che, asseritamente interpretando in via autentica l'articolo 7 della legge 145 del 2002, ha stabilito che è facoltà della contrattazione collettiva dei singoli comparti prevedere la istituzione dell'area della vicedirigenza.

Si rammenta, infatti, come la tesi fondamentale da noi sostenuta, sulla scorta peraltro degli stessi lavori preparatori della c.d. legge "Frattini" era che l'articolo 7 della legge 145 del 2002 avesse istituito l'area della vice dirigenza, lasciando alla contrattazione collettiva non già la facoltà di introdurre previsioni costitutive della medesima area, bensì unicamente di dettare la disciplina del rapporto del personale confluito in detta area, siccome chiaramente identificato nella norma di legge in ragione della qualifica, del titolo di studio e dell'anzianità.

E' evidente, dunque, che ove la Corte di Cassazione ritenesse che la disposizione dell'articolo 8 della legge 15 del 2009 avrebbe legittimamente estrapolato "*una delle possibili varianti di senso*" dell'articolo 7 della Legge 145 del 2002 e che, dunque, l'istituzione dell'area della vicedirigenza postulerebbe per l'intervento (con efficacia istitutiva) della autonomia collettiva, non residuerebbe alcuno spazio per un accoglimento del ricorso.

In caso contrario, considerato che sulla scorta della predetta norma di interpretazione autentica, il ricorso dovrebbe essere respinto, ritengo che la Corte di Cassazione non potrebbe esimersi dal sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 15 del 2009, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

Non resta, dunque, che attendere che il ricorso venga "messo a ruolo" della Corte di Cassazione ed auspicare che la Suprema Corte vorrà stigmatizzare il disinvolto uso dello strumento della interpretazione autentica, che il nostro legislatore utilizza per finalità non sempre commendevoli, ma assai più spesso al solo fine di ovviare alle conseguenze di pronunce giurisdizionali sfavorevoli alle Amministrazioni e di una

tecnica di redazione delle leggi talvolta poco attenta alla cura dello stesso dato semantico delle proposizioni normative.

avv. Stefano Viti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Viti', written over the printed name.